COMUNE DI SIENA

Ord. n.57 del 10/06/2016

IL SINDACO

DATO ATTO che:

- a partire dal 10 giugno e fino al 10 luglio 2016 avrà luogo in Francia il Campionato europeo di calcio per nazioni;
- dal 5 al 21 agosto 2016 avranno luogo in Brasile le Olimpiadi estive;
- sarà possibile seguire le gare di entrambi gli eventi sui canali televisivi;

ATTESO che diversi gestori di pubblici esercizi, titolari di concessione di suolo pubblico per l'attività di somministrazione, nonché le relative associazioni di categoria, hanno richiesto di poter installare dei televisori/schermi anche negli spazi pubblici gestiti in concessione per consentire alla clientela di assistere alle dirette televisive dei citati eventi in programma;

VISTO il Regolamento comunale per l'effettuazione dei pubblici spettacoli, trattenimenti e manifestazioni temporanee, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.119 del 10/5/2016 e, in particolare l'art.3.1, lettera b), che stabilisce il libero uso all'interno degli esercizi di somministrazione, tra l'altro, di apparecchi televisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini impiegati con la sola funzione di musica d'ambiente complementare all'attività principale e con limite orario alle ore 24,00 nei giorni compresi dalla domenica al giovedì e alle ore 1,00 del giorno successivo per i giorni di venerdì e sabato e pre-festivi;

PRESO ATTO che, mentre le partite in programma per gli Europei avranno termine entro le ore 24,00, le gare delle Olimpiadi verranno trasmesse anche in orario notturno;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione accogliere la richiesta in argomento, consentendo ai gestori degli esercizi di somministrazione con concessione di suolo pubblico, la trasmissione della diretta televisiva delle gare di calcio e olimpiche sia all'interno che all'esterno dei locali, nell'area pubblica gestita in concessione con utilizzo di monitor e apparecchi televisivi senza peraltro l'uso di amplificatori ulteriori rispetto a quelli già installati sulle apparecchiature medesime;

RITENUTO pertanto di provveder in merito;

Visto l'art.50 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

1. di consentire eccezionalmente e in deroga a quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'effettuazione dei pubblici spettacoli richiamato in parte narrativa, dalla data odierna e fino al 10 luglio 2016, in occasione del Campionato europeo di calcio e dal 5 al 21 agosto 2016, in occasione delle Olimpiadi, ai gestori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, titolari di concessione di suolo pubblico, la trasmissione della diretta televisiva delle gare in programma mediante l'utilizzo di monitor e apparecchi televisivi
2. che l'installazione degli apparecchi televisivi e monitor, per la parte esterna dei locali, debba avvenire all'interno dell'area pubblica oggetto di concessione;

3. che le trasmissioni siano effettuate nel rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni:
   - l'utilizzo degli apparecchi, installati nell'area esterna al locale, deve essere limitato alla sola trasmissione delle gare in programma nei citati eventi internazionali;
   - il collegamento all'impianto elettrico per l'installazione dell'apparecchio nell'area esterna deve essere effettuato nel rispetto delle norme di sicurezza;
   - non deve essere richiesta da parte dei gestori delle attività di somministrazione alcuna corresponsione economica sotto forma di biglietto di ingresso o di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni;
   - non deve essere modificata la normale sistemazione degli arredi del locale e pertanto, ad esempio, non possono essere spostati tavoli o allineate le sedie né deve essere installata struttura di qualsivoglia natura che trasformi il locale in luogo di pubblico spettacolo o destinata allo stazionamento del pubblico oltre a quelle già presenti per l'attività ordinaria;
   - non è consentito l'utilizzo di amplificatori ulteriori rispetto a quelli già installati sulle apparecchiature medesime;
   - il volume delle emissioni sonore deve rispettare le disposizioni in materia di inquinamento acustico e il gestore dell'attività deve adottare tutte le misure idonee a evitare il disturbo della quiete pubblica e privata;
   - l'esercizio di somministrazione dovrà rispettare gli orari comunicati nelle forme di legge all'utenza;

4. in caso di inadempimento rispetto alle prescrizioni sopra indicate i trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.8 del citato Regolamento comunale per l'effettuazione dei pubblici spettacoli, trattenimenti e manifestazioni temporanee, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.119 del 10/5/2016;

DISPONE

inoltre che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite comunicazione alle associazioni di categoria interessate e pubblicato all'Albo pretorio comunale

che lo stesso venga trasmessa in copia, con referto di consegna, alla Prefettura di Siena, ai Carabinieri di Siena, alla Questura di Siena, all'ARPAT Dipartimento di Siena, alla alla Direzione Polizia Municipale di Siena e ai competenti Uffici Comunali.

INFORMA

che ai sensi dell'art.3, comma 4 della legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. Toscana entro 60 giorni a decorrere dalla data di avvenuta notificazione ai sensi dell'art.21 della legge n.1034/1971, oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art.9 del D.P.R. n.1199/1971.

dalla residenza municipale, lì 10 giugno 2016

Il SINDACO
Bruno Valentini